



CODICE CIVILE

Art. 545 c.c.

Concorso di ascendenti legittimi e figli naturali

Quando vi sono ascendenti legittimi e figli naturali, la quota complessivamente riservata e' della meta' del patrimonio del defunto, se questi lascia un solo figlio naturale; di due terzi, se i figli sono piu'.

La quota e' ripartita in modo che agli ascendenti o al solo ascendente superstite sia attribuita una porzione eguale a quella di ciascuno dei figli naturali, ma non inferiore a un sesto del patrimonio del defunto.

Versione in vigore dal 4 aprile 1942 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 maggio 1973 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Codice civile
Estremi	Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262
Libro	Secondo — Delle successioni
Titolo	I — Disposizioni generali sulle successioni
Capo	X — Dei legittimari
Sezione	I — Dei diritti riservati ai legittimari
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 1942

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 12 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/codice-civile/art-545-concorso-di-ascendenti-legittimi-e-figli-naturali/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it